

Guida alla compilazione dei bandi Allegato C1

Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura

Premessa:

Con il presente Regolamento, intendiamo offrire una guida all'organizzazione dei concorsi di progettazione e di idee, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori, nelle more dell'emanazione dei bandi tipo previsti dall'art.213, comma 2 del Decreto Legislativo n°50/2016 ed agli operatori privati che intendano promuovere la qualità architettonica, ricorrendo alla procedura concorsuale.

Al presente Regolamento vengono allegati gli schemi dei bandi del concorso di idee e del concorso di progettazione ad un grado ed a due gradi, da adottare nel pieno rispetto del nuovo codice dei contratti e delle Linee Guida di attuazione, emanate dall'ANAC in materia di Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n°973/2016.

Definizioni

- Committente:** è il proponente o l'organizzatore del Concorso; nel caso di opera pubblica, esso coincide con la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore.
- Concorsi:** sono le procedure intese a fornire al Committente - nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati - un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice, sulla base unicamente di criteri qualitativi;
- Partecipanti:** sono i concorrenti.
- Coordinatore:** nuova figura professionale non ancora codificata nella normativa. E' colui che costituisce l'interfaccia, indispensabile per la buona riuscita del Concorso, tra il Committente ed i Partecipanti. Tale figura di norma, nei lavori pubblici, coincide con il RUP, ma può essere individuata anche nella figura del "supporto al RUP".
- Procedura:** Le procedure di scelta che regolano l'accesso dei Partecipanti al Concorso, in funzione della loro idoneità, da scegliere tra quelle previste dai titoli I, II, III, IV e del capo IV del titolo VI della Parte II del D.lgs 50/2016 Codice degli Appalti.
- Anonimato:** condizione essenziale nei Concorsi; indica la separazione tra la proposta progettuale ed il suo autore.
- Bando:** è l'atto con il quale il Committente rende nota l'esistenza di un Concorso pubblico e ne disciplina le modalità di espletamento, scandendone i vari momenti dello svolgimento.
- Segreteria tecnica:** è lo staff che collabora con il Coordinatore nella gestione amministrativa del Concorso; di norma è messo a disposizione dal Committente.
- Piattaforma informatica:** è lo strumento tecnico adottato per la gestione digitale dell'intero procedimento concorsuale in maniera trasparente, anonima e sicura.
- Criteri di valutazione:** sono i criteri in base ai quali sono giudicati i progetti e sono stabiliti dal RUP, nel caso in cui il Committente sia un ente pubblico, o di comune accordo tra il Committente ed il coordinatore, negli altri casi. Essi sono stabiliti nel bando.

Capo I - Basi del Concorso

Art. 1

I valori del concorso

1. L'elemento caratteristico del Concorso è la ricerca del progetto di qualità, che si traduce nella qualità delle opere pubbliche o private da realizzare.
2. La qualità si riconosce dal suo valore culturale e relazionale rispetto al contesto, sia temporale che ambientale, in cui si manifesta e dai vantaggi che garantisce sia alla collettività che ai diretti fruitori.
3. Per il Committente e per la comunità, il Concorso è lo strumento per acquisire il miglior progetto in relazione alle proprie esigenze e per individuare il professionista che dovrà redigere i successivi livelli di progettazione.
4. I partecipanti hanno la garanzia di un giudizio obiettivo fondato sulla qualità delle idee e delle prestazioni professionali rese in fase concorsuale.
5. Il Concorso alimenta i più importanti principi che sono alla base della competizione progettuale, quali la trasparenza, la libera concorrenza, le pari opportunità e, soprattutto, il riconoscimento del merito.
6. Tutti i tipi di Concorso trattati dal presente regolamento prevedono, per le proposte migliori, l'incarico dei livelli successivi della progettazione, l'attribuzione di premi ed il riconoscimento curriculare delle prestazioni eseguite dai partecipanti.
7. La procedura del concorso, rispetto ad una gara ordinaria per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si svolge in tempi più brevi e consente l'acquisizione diretta del progetto.

Art. 2

Scopo del regolamento

1. Il regolamento definisce le procedure standard di un Concorso, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi della committenza.
2. L'obiettivo principale è quello di condividere un linguaggio comune tra tutti gli operatori (committenti e partecipanti), valorizzando la qualità del progetto e le risorse (pubbliche o private) impiegate.
3. Per lo svolgimento dei concorsi disciplinati dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia, tenuto conto delle buone prassi già sperimentate, con l'obiettivo di offrire un ausilio ai Committenti che intendono avviare un concorso di architettura, al regolamento sono allegati gli schemi dei bandi relativi al concorso di idee ed al concorso di progettazione ad un grado e a due gradi, che potranno essere adottati sia dalla committenza privata che dagli enti pubblici, nelle more della pubblicazione dei bandi di tipo di cui all'art.213 comma 2 del codice. Tali bandi dovranno comunque essere adottati da tutti i committenti che intendano bandire un concorso, utilizzando l'apposita piattaforma informatica del CNAPPC.

Capo II- Inquadramento normativo e requisiti

Art. 3

Riferimenti normativi e Linee Guida attuative ANAC

Il Presente regolamento è stato redatto nel rispetto dei riferimenti normativi e degli orientamenti dell'ANAC sotto riportati:

- Articoli n° 23, 24,42,46, 80,83, 89,152,153,154,155,156 del D.Lgs n°50/2016 (appresso indicato semplicemente con la dicitura "Codice").
- Linee Guida n°1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera . ANAC n°973/2016 (appresso indicate semplicemente con la dicitura "Linee Guida n°1")

Il Regolamento è in ogni caso applicato nel rispetto delle norme vigenti e degli orientamenti dell'ANAC in materia, seppure sopra non espressamente citati.

Art. 4

Requisiti

1. L'art.152 comma 5, ultimo periodo, del Codice, al fine di promuovere una maggiore apertura del mercato, prevede che il vincitore del concorso, per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria successivi, può costituire un raggruppamento di soggetti di cui all'art.24 comma 1. Ciò significa che ai partecipanti, per essere ammessi alla fase concorsuale, non sono richiesti i requisiti speciali di cui all'art.83 del codice, che dovranno essere dimostrati, esclusivamente dal vincitore, dopo la conclusione della procedura concorsuale e prima della procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei livelli successivi di progettazione e degli altri servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, anche attraverso l'istituto dell'avvalimento o la costituzione di un raggruppamento temporaneo. Se previsto l'affidamento dei livelli successivi della progettazione, il bando dovrà comunque elencare i requisiti che saranno richiesti al vincitore.
2. I requisiti economico-finanziari di cui all'art.83, comma 1, lettera b) del Codice, se previsti dal bando, possono essere dimostrati dal vincitore del concorso, nella fase di affidamento dei livelli successivi della progettazione, con il possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, in linea con quanto disposto dall'art. 83 comma 4, lettera c). La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 per i lavori, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla medesima soglia, IVA esclusa.
3. I requisiti relativi alla capacità tecniche e professionali di cui all'art.83 comma 1 lettera c, possono essere dimostrati, come segue, dal vincitore del concorso, nella fase di affidamento dei livelli successivi della progettazione:
 - a) l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di Servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, per un importo globale per ogni "ID-Opera" pari ad 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere";
 - b) l'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40

volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere".

Al fine garantire una maggiore concorrenza, è comunque espressamente consigliata l'estensione del periodo di dieci anni di cui alla precedenti lettere a) e b) all'intera carriera professionale, in linea con i contenuti dell'allegato XVII al D.Lgs. 50/2016 - Parte II: Capacità tecnica; lettere i) ed ii).

In adempimento alle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n°1, paragrafo 2.2.3, i requisiti speciali di cui ai punti precedenti devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento. Il soggetto mandatario deve possedere una quota maggiore rispetto ai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso degli stessi requisiti (paragrafo 2.2.3.1).

Capo III- Le tre tipologie di concorsi

Art. 5

Concorso di idee

1. Al Concorso di idee si applica la disciplina di cui all'art. 156 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il Concorso di idee è finalizzato all'acquisizione di proposte ideative propedeutiche allo sviluppo di un progetto. È particolarmente indicato per la formulazione di impostazioni di fondo in campo territoriale, urbanistico ed architettonico o per avviare successivi o contestuali approfondimenti tramite concorsi di progettazione.
3. Acquisite le migliori proposte ideative, il committente, ai sensi dell'art.156 comma 6 del codice può procedere direttamente alla realizzazione dell'opera, affidando al vincitore i successivi livelli di progettazione, previa procedura negoziata senza pubblicazione di bando. (soluzione consigliata).
4. In alternativa, le idee acquisite potranno essere poste a base di un successivo concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, ai sensi dell'art.156 comma 5 del codice.

N.B. Il presente articolo non tratta la fattispecie di cui all'art.156 comma 7 (concorso di idee a due gradi), che viene ritenuta troppo impegnativa in quanto prevede il raggiungimento di un livello di approfondimento vicino alla progettazione definitiva, rischiando peraltro di sovrapporsi al concorso di progettazione a due gradi o a due fasi.

Art. 6

Concorso di progettazione

1. Al Concorso di progettazione si applica la disciplina degli articoli 152,153,154 e 155 del Codice.
2. Il Concorso di progettazione è redatto sulla base di un ben definito programma d'intervento e relativo quadro economico. Tali documenti saranno predisposti dal RUP, nel caso di opere o lavori pubblici, o dal Coordinatore del Concorso negli altri casi;
3. Si configura come uno strumento ideale per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione, secondo quanto disposto dall'art.152 comma 5.
4. Può essere svolto in un'unico grado o in due gradi successivi.
5. Il vincitore del Concorso, entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione, integrerà gli elaborati progettuali per giungere al livello di approfondimento del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica.

Art. 7

I gradi del Concorso

(art. 154 comma 4 del Codice)

1. I Concorsi di progettazione possono essere esperiti in uno o due gradi (art.154 comma 4) o, ancora, in due fasi (art.154 comma 5). Il presente regolamento tralascia il concorso in due fasi di cui all'art.154 comma 5, che risulta troppo impegnativo sia per il committente, che per i concorrenti, in quanto, con la seconda fase, raggiunge un livello di approfondimento quasi pari ad un progetto definitivo. Viene invece trattato il concorso in due gradi, con il quale viene raggiunto (dal vincitore) un livello di approfondimento pari a quello di progetto di fattibilità tecnica ed economica.
2. Il codice individua, quale strumento da adottare generalmente, il concorso ad unico grado, prevedendo il ricorso al concorso a due gradi solo in caso di "particolare rilevanza e complessità". Tuttavia, si sottolinea che il Concorso ad un grado, se da un lato, può garantire un percorso più semplice e veloce e un minor impegno economico del Committente, dall'altro, presuppone un notevole impegno di risorse umane ed economiche da parte dei partecipanti, che solitamente non viene adeguatamente compensato dai premi. Per questa ragione, il ricorso al concorso a due gradi è da preferire al primo, in quanto l'impegno/investimento dei Partecipanti al primo grado è estremamente ridotto (proposta di un "concept design"), mentre viene richiesto lo sviluppo dell'idea progettuale solo ai professionisti che accedono al 2° grado, i quali vengono adeguatamente rimborsati, a fronte delle ulteriori prestazioni eseguite.
3. Nel Concorso a due gradi, sono ammessi al secondo grado, senza formulazione di una graduatoria di merito, le migliori proposte, selezionate dalla Giuria nel grado precedente.
4. I Partecipanti al secondo grado devono essere limitati ad un numero ragionevole, in relazione all'impegno della prestazione richiesta ed alla disponibilità del montepremi.
5. La Giuria rimane identica in tutte le fasi del Concorso.

Capo IV- Procedure

Art. 8

Procedura Aperta

1. Questa procedura alimenta la più ampia concorrenza, prevedendo la pubblicazione di un bando e quindi la libera partecipazione dei soggetti interessati. Ai partecipanti non viene richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art 83 comma 1 lettere B9 e c) del codice, che possono essere acquisiti dal vincitore, ai fini dell'affidamento dei livelli successivi di progettazione e della direzione dei lavori, dopo la conclusione della procedura concorsuale, attraverso la costituzione di un raggruppamento temporaneo di soggetti di cui all'art.46 comma 1 del codice o mediante l'istituto dell'avvalimento.
2. I soggetti partecipanti alla procedura concorsuale dovranno dunque dimostrare soltanto l'iscrizione ad un Albo professionale, la regolarità contributiva ed il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del codice.

Art. 9

Procedura ristretta (sotto la soglia comunitaria)

1. Nei casi in cui intenda avvalersi della procedura ristretta (consentita solo per importi stimati inferiori alla soglia comunitaria), il Committente pubblica un Avviso conforme all'allegato XX del Codice.

2. I soggetti interessati, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di partecipazione previste nello stesso Avviso, depositano un dossier di pre-qualifica, nel quale dichiarano il possesso dei requisiti necessari a partecipare alla procedura concorsuale.
3. Mediante le procedure ed i criteri descritti nell'Avviso, il committente seleziona i candidati più idonei in relazione al tema del Concorso, nel numero stabilito, non inferiore a 5. Tali candidati, già selezionati, vengono invitati al concorso con procedura ristretta, con apposita lettera di invito, che deve indicare, in modo chiaro ed esaustivo, le modalità di partecipazione.

Art. 10

Procedura ad invito per Concorsi privati

1. Nella procedura in oggetto, il Committente privato decide quali soggetti invitare al Concorso, in base alle proprie aspettative e comunque nel rispetto di criteri oggettivi individuati nell'Avviso.
2. Il numero dei Partecipanti può essere scelto liberamente, nel rispetto dei criteri indicati nell'avviso ed in relazione all'obiettivo di acquisire un ventaglio di soluzioni sufficientemente ampio ed alle risorse disponibili per il montepremi e per la copertura delle spese relative ai lavori della giuria.

Capo V- Concorsi on-line

Art. 11

Requisiti tecnici delle piattaforme per Concorsi on-line

1. L'utilizzo della piattaforma per Concorsi on line garantisce un livello di sicurezza massimo in tutte le fasi, garantendo il completo anonimato, mediante il disaccoppiamento dei dati dei partecipanti dagli elaborati trasmessi.
2. La piattaforma informatica opera su server https - con certificato SSL che provvede a criptare i flussi tra server ed utente. Tale sistema di criptazione è utilizzato per il disaccoppiamento dei dati sensibili dei progetti e dei loro autori, così come avviene con le procedure ordinarie cartacee. In pratica, i partecipanti al Concorso caricano i dati amministrativi riservati in modo criptato.
3. Soltanto a fine Concorso, il garante, in seduta pubblica, procederà alla decriptazione dei files contenenti i dati riservati e procederà all'accoppiamento dei nomi con i progetti.

Capo VI- Parti nella procedura di Concorso: gli attori del processo

Art. 12

Committente

Il Committente (nel caso di Amministrazioni Pubbliche, attraverso il RUP), è competente, per:

- a. L'avvio delle procedure concorsuali, a seguito del reperimento delle risorse necessarie per la copertura finanziaria del montepremi e delle spese del Concorso;
- b. nominare il coordinatore (nelle Amministrazioni Pubbliche: supporto al RUP)
- c. definire gli obiettivi del Concorso;
- d. scegliere la tipologia di Concorso,
- e. elaborare il Bando di Concorso;
- f. rispondere ai quesiti dei Partecipanti;

- g. scegliere i membri della Giuria ed eventuali esperti;
- h. determinare il montepremi;
- i. garantire l'anonimato;
- j. attuare l'esame preliminare di rispondenza degli elaborati progettuali alle richieste del Bando e stendere il relativo rapporto;
- k. pubblicare i risultati del Concorso;
- l. Affidare al vincitore, a seguito di reperimento delle risorse necessarie, i successivi livelli della progettazione e la direzione dei lavori, a mezzo di procedura negoziata senza bando.

Art. 13

Coordinatore del Concorso

1. Il RUP, per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma, può avvalersi della figura del coordinatore, individuato nel "supporto al RUP". Il Coordinatore, nei concorsi privati, è invece una figura nominata dal committente.
2. Il Coordinatore svolge le seguenti attività:
 - Collabora con il Committente nella preparazione dei documenti a monte della procedura concorsuale, finalizzati ad individuare obiettivi, temi e lay-out funzionali;
 - Raccoglie la documentazione che dovrà essere fornita dal Committente ai Partecipanti, nell'ambito del quadro conoscitivo;
 - Determina il numero e le caratteristiche degli elaborati che dovranno essere presentati dai Partecipanti, in funzione della complessità del tema.
 - Supporta il RUP o il committente nella redazione della modulistica amministrativa allegata al bando;
 - Elabora il cronoprogramma dettagliato del Concorso, che provvede ad aggiornare in caso di necessità;
 - Calcola i costi della procedura, redigendo un bilancio tra entrate (finanziamenti/risorse disponibili) ed uscite (premi, spese, ecc.);
 - Collabora con il RUP (quando è una figura diversa) nella redazione del Bando conformemente al presente regolamento;
 - Svolge il ruolo di consulente, in merito ad aspetti urbanistici-edilizi, supportando le scelte del committente;
 - Coordina le attività relative ad eventuali sopralluoghi e ad incontri tra i concorrenti e la committenza;
 - Supporta il RUP o il committente nella risposta ai quesiti posti dai partecipanti;
 - Coordina tutte le attività necessarie per garantire l'informazione tempestiva ai concorrenti.
 - Supporta il RUP o il committente nelle attività di comunicazione sugli esiti concorsuali.
3. Al fine di offrire un servizio ai Committenti per la scelta del Coordinatore del Concorso, presso il CNAPPC, è istituito un elenco speciale dei Coordinatori di Concorsi nazionali e/o internazionali. Nell'elenco sono iscritti gli architetti che ne fanno istanza, allegando il proprio curriculum, che evidenzia un'esperienza specifica in materia di organizzazione dei Concorsi, acquisita anche attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione.

4. Il CNAPPC e gli Ordini Provinciali degli Architetti PPC promuovono la formazione professionale per i Coordinatori, con corsi frontali e su piattaforma informatica.

Art. 14

Segreteria tecnica

1. Il committente al fine di supportare, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le attività del RUP, del coordinatore del concorso e della Giuria, può costituire una Segreteria Tecnica, i cui componenti sono scelti dal Responsabile del Procedimento (dal Coordinatore nei concorsi per la realizzazione di opere private).
2. La Segreteria Tecnica svolge le seguenti attività:
 - collabora con il Responsabile del Procedimento e con il Coordinatore del concorso nella stesura del bando, nella predisposizione della documentazione a monte della procedura concorsuale;
 - supporta tecnicamente le attività del RUP (o del Coordinatore) e della giuria durante lo svolgimento del concorso;
 - cura gli aspetti tecnici relativi all'uso della piattaforma informatica, garantendo l'anonimato dei progetti.

Art. 15

Giuria

I membri della Giuria sono responsabili, nei confronti del Committente e dei Partecipanti, dello svolgimento dei lavori per la selezione del miglior progetto, in conformità con il presente regolamento.

1. La Giuria è composta da un numero dispari di membri, preferibilmente pari a cinque, dei quali la maggioranza è costituita da tecnici con la stessa qualifica richiesta ai partecipanti.
2. I nominativi dei giurati e dei loro supplenti devono essere preferibilmente indicati nel Bando (vedi allegato IX punto 9 del codice).
3. All'atto dell'accettazione della nomina, il giurato dichiara espressamente di non rientrare in nessuno dei casi di incompatibilità e di accettare il Bando nella sua completa formulazione.
4. La Giuria, esamina e valuta le proposte progettuali, stabilisce la graduatoria e decide l'attribuzione dei premi, nel rispetto delle regole di cui al successivo Capo IX.
5. La Giuria è assistita, dal punto di vista tecnico-amministrativo, dal Coordinatore e dalla Segreteria Tecnica, ove nominati.
6. Per la valutazione di problemi particolari, la Giuria può sempre ricorrere ad esperti con funzione consultiva.

Art. 16

Partecipanti

1. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il DM 2 dicembre 2016, n. 263.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale, secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.

3. Se un gruppo di professionisti partecipa ad un Concorso, esso designa un suo rappresentante, quale unico referente nei confronti del Committente.
4. Sono escluse inoltre dalla partecipazione al Concorso le persone che potrebbero risultare favorite a causa dell'esecuzione di prestazioni preliminari rilevanti ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella redazione del Bando o nella realizzazione del Concorso o che potrebbero comunque influenzare le decisioni della commissione giudicatrice.
In particolare , tali soggetti sono appresso individuati:
 - a) Il legale rappresentante del soggetto banditore, gli amministratori ed i membri dei Consigli del soggetto banditore e dei soggetti patrocinanti; il RUP, il Coordinatore, i membri della segreteria tecnica, i membri della commissione giudicatrice; coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, alla stesura del bando e dei documenti allegati;
 - b) i coniugi, i parenti e gli affini di 1°, 2° e 3° grado delle persone di cui al punto a);
 - c) i partner abituali di affari e di progetto, ovvero chi ha (o ha avuto negli ultimi due anni) un rapporto di dipendenza professionale o è in associazione professionale con le persone di cui al punto a);
 - d) i collaboratori delle persone di cui al punto a);
 - e) i diretti superiori e i collaboratori delle persone indicate al precedente paragrafo 16.2;
 - f) i dipendenti dell'ente banditore;
 - g) chiunque ricada nelle condizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs 50/2016;La violazione dei sopra elencati divieti di partecipazione comporta l'esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti;
5. Il partecipante che viola il principio dell'anonimato prima del giudizio di merito, è automaticamente escluso dalla procedura concorsuale.

Capo VII – Il ruolo del sistema ordinistico

Art. 17

Il ruolo del C.N.A.P.P.C. e degli Ordini territoriali

1. Il Consiglio Nazionale Architetti P.P.C., di concerto con la rete dei 105 Ordini territoriali, mette a disposizione le proprie competenze e le proprie professionalità per supportare i Committenti nelle scelte da effettuare per la migliore riuscita delle procedure concorsuali, indette seguendo il presente Regolamento. In particolare, il CNAPPC offre la propria collaborazione alla redazione dei bandi, mettendo inoltre a disposizione dei committenti la propria piattaforma informatica e l'elenco dei Coordinatori di cui al precedente articolo 13.
2. Per l'ammissione del concorso alla piattaforma del CNAPPC, il bando dovrà essere validato dallo stesso Consiglio Nazionale, previo parere favorevole dell'Ordine competente per territorio, che costituirà l'interfaccia con la committenza, affinché possano essere superate eventuali criticità dei bandi proposti dalla stessa committenza.
3. Al fine di rendere più agevole il rilascio del parere di competenza degli Ordini territoriali (di cui al punto precedente) , al presente regolamento, viene allegata una scheda/tipo per la valutazione dei bandi.
4. I Bandi che rispecchieranno integralmente i contenuti del regolamento, oltre alla validazione, potranno conseguire un ulteriore riconoscimento formale dal CNAPPC, con l'apposizione di uno speciale logo di qualità sullo stesso bando e sulle comunicazioni relative al concorso. Tale certificazione di qualità , che sarà pubblicata almeno sui siti web del CNAPPC e dell'Ordine competente per territorio, costituisce un'ulteriore garanzia per i Partecipanti, in merito allo svolgimento di tutta la procedura.

5. Tutti i pareri espressi dal CNAPPC, previa consultazione con l'Ordine territoriale competente, verranno pubblicati su un'apposita sezione del sito del CNAPPC ed inviati a tutti gli Ordini territoriali (che potranno pubblicarli nei rispettivi siti web in un'analoga sezione speciale della home page) . Ciò al fine di rendere i pareri, resi ai committenti, visibili ad una platea vasta.

Capo VIII- Contenuti del bando, quesiti ed esame preliminare

Art. 18

Contenuti del Bando

1. Ai sensi dell'art.153 comma 3 del Codice, i bandi devono contenere i dati minimi di cui agli allegati XIX e XX dello stesso codice.
2. Al fine di agevolare i committenti che intendano bandire concorsi di progettazione o concorsi di idee, al presente regolamento, vengono allegati i seguenti schemi di bando redatti dal CNAPPC, in collaborazione con l'apposito gruppo di lavoro della Conferenza degli Ordini APPC di Italia, nel rispetto del Codice e delle Linee Guida ANAC n°1:
 - a) schema di bando per concorso di progettazione ad un grado (artt.152-154 del Codice);
 - b) schema di bando per concorso di progettazione a due gradi (art.154 comma 4 del Codice);
 - c) schema di bando tipo per concorso di idee (art.156 del Codice).
3. Il Committente redige il Bando in modo chiaro, richiedendo ai Partecipanti solo gli elaborati necessari alla comprensione del progetto ed all'espressione del giudizio, in relazione al tipo di concorso adottato (vedi bandi tipo punto precedente).
4. Il numero e la dimensione degli elaborati da richiedere devono essere coerenti con i principi di sintesi ed uniformità di presentazione, finalizzati ad un contenimento dei costi di partecipazione e ad una facilitazione comparativa di giudizio.
5. I concorsi di progettazione di cui al presente regolamento propongono una richiesta di elaborati sufficiente a definire la scelta progettuale, fatto salvo l'onere, a carico del vincitore, di integrare gli elaborati concorsuali, entro 60 giorni dalla proclamazione, al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Art. 19

Risposte ai quesiti

1. Partecipanti ad un concorso, entro il termine stabilito nel bando, possono presentare, per iscritto ed in forma anonima, domande di chiarimenti riguardo al Bando del Concorso. Il Committente (nella persona del Il RUP o del Coordinatore ex art.13) fornisce tempestivamente ai partecipanti, generalmente sul sito del Concorso, un documento che raccoglie i quesiti pervenuti e le relative risposte. Questo documento diviene parte integrante del Bando.

Art. 20

Esame preliminare

1. La valutazione dei progetti da parte della Giuria, è preceduta da un esame preliminare degli elaborati e documenti prodotti dai concorrenti, eseguito, senza alcuna valutazione di merito, dal Coordinatore e, ove costituita, dalla Segreteria Tecnica. Tale esame è esclusivamente finalizzato alla verifica degli adempimenti amministrativi per l'ammissione dei partecipanti al concorso e del numero e formato degli elaborati richiesti nel bando.

2. Sul risultato dell'esame preliminare di cui al punto precedente, deve essere steso un rapporto, firmato dal RUP o, nei concorsi privati, dal committente, e trasmesso alla giuria, che assume le decisioni in merito all'ammissibilità.

Capo IX- Premi

Art. 21

Montepremi

1. Nel Concorso viene richiesto ai Partecipanti di offrire un loro contributo professionale in merito ad un determinato oggetto. A fronte di questo contributo, il Committente mette a disposizione degli autori delle migliori proposte un montepremi adeguato alle richieste del Bando, che varia in funzione della tipologia del Concorso, come stabilito nell'allegato A.1.2. del presente Regolamento.
2. Il Committente stabilisce il numero dei premi, a seconda della tipologia del Concorso e dell'entità delle risorse economiche stanziato per il montepremi.
3. Il montepremi rappresenta il corrispettivo contrattuale complessivo, stanziato dal Committente per coprire i premi da riconoscere ai Partecipanti. Tale importo complessivo, che deve essere commisurato alle prestazioni richieste, unitamente alla stima del corrispettivo per lo sviluppo dei livelli successivi di progettazione (se previsto l'affidamento nel bando), determina la procedura da adottare in relazione alle soglie di cui all'art.35 del Codice. Esso è da intendersi al netto dell'IVA e della ritenuta previdenziale e va calcolato con i criteri di cui al c.d "Decreto Parametri", sulla scorta delle previsioni di costo dell'opera. Per il calcolo di tale montepremi e per la distribuzione tra il premio da riconoscere al vincitore e gli altri premi/rimborsi, si faccia riferimento all'allegato I al presente Regolamento, in relazione alla tipologia del concorso.
4. Il montepremi deve essere ripartito interamente, secondo quanto indicato nel bando. Nel caso in cui il numero di Partecipanti, inaspettatamente, fosse minore rispetto al numero dei premi annunciati, la Giuria può ridurre il montepremi (al massimo del 30%) ed il numero di premi.
5. In tutti i concorsi, si individua un vincitore a cui sarà assegnato il primo premio ed a cui, previo reperimento delle risorse necessarie, saranno affidati i successivi livelli della progettazione e la direzione dei lavori, se tale opzione è prevista dal bando (soluzione consigliata). Inoltre, vengono di norma individuati da due a quattro ulteriori progetti da premiare, oltre alle menzioni speciali. Infine, nei concorsi a due gradi, è previsto il rimborso dei partecipanti al secondo grado.
6. Agli autori dei progetti premiati o meritevoli di menzione, previo esito positivo della verifica dei requisiti, verrà rilasciato dal committente un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare, sia in termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico, nell'ambito di procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria. Ciò, in virtù degli orientamenti dell'ANAC di cui alle linee guida n.1 che, in merito al riconoscimento dei requisiti speciali, fanno riferimento anche ad "ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati." Il concorso rientra pienamente in tale fattispecie, in quanto prestazione propedeutica allo sviluppo dei vari livelli di progettazione. Pertanto, i partecipanti ad un concorso di idee, che siano stati premiati o ritenuti meritevoli di menzione, potranno assimilare la loro prestazione ad uno studio di fattibilità, così come identificato dal DM 17/06/2016 (Qa I.02), mentre i partecipanti ad un concorso di progettazione che siano stati premiati o ritenuti meritevoli di menzione, potranno assimilare la loro prestazione ad un progetto di fattibilità tecnica ed economica, così come identificata nel sopra citato DM 17/06/2016.
7. L'importo complessivo del montepremi deve essere commisurato al tema ed all'impegno richiesto ai Partecipanti; esso è da intendersi come importo al netto dell'IVA e del contributo previdenziale, e va calcolato come di seguito indicato:

- a) Concorso di idee: il Committente determina l'importo dei lavori, su base parametrica, sulla scorta del quale effettua il calcolo complessivo del montepremi. In particolare, in considerazione della sostanziale coincidenza delle prestazioni richieste in un concorso di idee con uno studio di fattibilità, il monte premi sarà determinato, facendo riferimento a quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 per il suddetto Studio di fattibilità (prestazione parziale Qa- I.02). Al primo premio spetterà un'aliquota pari all'80% di tale importo, mentre il rimanente 20% costituirà l'aliquota del montepremi da ripartire tra i migliori successivi progetti ritenuti meritevoli, con eventuali differenziazioni stabilite dal bando.
- b) Concorso di Progettazione: il Committente determina il costo dei lavori, sulla scorta del quale effettuare il calcolo complessivo del montepremi. In particolare, considerato il livello di approfondimento delle prestazioni richieste e l'onere del vincitore di integrare gli elaborati concorsuali, al fine di raggiungere il livello di approfondimento di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, il montepremi è determinato facendo riferimento a quanto previsto per tale prestazione dal D.M. 17 giugno 2016. Al primo premio spetterà un'aliquota pari all'80% di tale importo, mentre il rimanente 20% costituirà l'aliquota del montepremi da ripartire tra i migliori successivi progetti ritenuti meritevoli, con eventuali differenziazioni stabilite dal bando. L'importo relativo al primo premio verrà liquidato all'atto della proclamazione del vincitore, per una quota pari al 50%, e ad ultimazione della prestazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la restante quota del 50%.

Capo X - Lavori della Giuria

Art. 22

Regole generali

1. La Giuria si riunisce al competo; dunque le sedute sono valide con la presenza di tutti i membri. In caso di impossibilità a presenziare di un membro effettivo, esso sarà sostituito dal rispettivo membro supplente per l'intera durata dei lavori. Pertanto, nella prima riunione collegiale, si procede alla verifica della presenza di tutti i commissari, ed all'eventuale sostituzione degli assenti con i rispettivi supplenti.
2. In occasione della prima seduta, la Giuria nomina il presidente, qualora non già nominato dalla stazione appaltante, individuandolo fra i componenti.
3. Successivamente, procede ad una fase istruttoria in base al rapporto preliminare, di cui al precedente articolo 20, fornito dal Coordinatore di cui all'art.13 ed individua i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
4. Assume le proprie decisioni a maggioranza semplice. Non è ammessa l'astensione.
5. Può avvalersi, in casi particolari, della consulenza di esperti, senza alcun diritto di voto.

Art. 23

Giudizio

1. Per formulare il giudizio sulle proposte di Concorso, la Giuria si attiene a quanto stabilito nel Bando ed alle risposte date ai quesiti dei Partecipanti.
2. Al giudizio si perviene attraverso approfondimenti successivi, o turni di selezione, nei quali, di volta in volta, vengono scelte le proposte accedenti a quella successiva.
3. Durante la fase di giudizio dei progetti, gli elaborati di Concorso devono essere inaccessibili a terzi e custoditi in luogo protetto.

Art. 24

Determinazione della graduatoria

1. La Giuria stabilisce la graduatoria di merito, individuando il vincitore - che non potrà essere ex-aequo - le proposte premiate , con l'eventuale ripartizione differenziata del montepremi, e quelle ritenute meritevoli di menzione.
2. Di ogni progetto premiato o menzionato la Giuria redige un sintetico giudizio critico.
3. E' facoltà della Giuria redigere un giudizio complessivo sulle proposte pervenute ed esaminate.
4. Nel caso di Concorsi in due fasi, la Giuria in fase 1 individua le proposte meritevoli di accedere alla fase 2 senza stabilire una graduatoria di merito. Nella fase 2 di giudizio vale quanto contenuto nei precedenti commi 1, 2, 3.

Art. 25

Assegnazione dei premi

1. Stabilita la graduatoria. la Giuria assegna il montepremi sulla scorta di quanto appositamente previsto dal Bando. Il tutto sarà trascritto su apposito verbale, sottoscritto da tutti i membri, che riporterà dettagliatamente i lavori della Giuria.

Art. 26

Rapporto finale della Giuria

1. La Giuria , unitamente all'ultimo verbale di seduta di cui al precedente art.25, redige un rapporto finale, con il quale vengono descritte le varie fasi del lavoro prodotto al fine di determinare la graduatoria definitiva, individuando il progetto vincitore, i progetti premiati ed eventualmente quelli meritevoli di menzione. Tale rapporto comprende:
 - a) Considerazioni sugli aspetti di carattere generale del Concorso;
 - b) Descrizione dello svolgimento generale dei lavori che hanno prodotto il giudizio;
 - c) La graduatoria dei progetti, con l'individuazione del progetto vincitore, dei progetti premiati ed eventualmente di quelli meritevoli di menzione.
 - d) Annotazione degli elementi che motivano le decisioni relative alla valutazione dei singoli progetti, alle esclusioni ed alla conseguente redazione della graduatoria.
2. Il rapporto od i rapporti - nel caso di due gradi - della Giuria deve essere firmato da tutti i membri (titolari o supplenti) che hanno preso parte al giudizio.
3. Il rapporto di cui al presente articolo viene immediatamente trasmesso, a cura del Presidente della Giuria, al RUP o, nei concorsi privati, al committente, che procede alla pubblicazione sul sito del concorso entro due giorni dalla sua redazione.

Art. 27

Mostra degli elaborati e pubblicazione

1. E' opportuna, alla fine del Concorso, l'organizzazione di una mostra pubblica degli elaborati presentati, durante la quale il Committente e la Giuria illustrano l'andamento del Concorso, mentre i professionisti premiati relazionano sulle scelte progettuali effettuate, alla presenza dei rappresentanti degli enti, degli operatori privati e delle comunità coinvolte.
2. E' opportuno inoltre che, alla fine del Concorso, gli atti del concorso vengano pubblicati , in forma cartacea e/o digitale. La pubblicazione contiene, di norma, i seguenti documenti/elaborati:
 - a. una relazione del Committente sulle ragioni e gli obiettivi del Concorso;

- b. un inquadramento generale dell'area;
- c. il Bando;
- d. il rapporto finale della Giuria;
- e. almeno i progetti premiati e menzionati.

Capo XI - Diritti d'autore

Art. 28

Diritti d'autore

1. In tutte le procedure di Concorso, i partecipanti conservano i diritti d'autore dei loro progetti. Gli elaborati inoltrati, relativi alle proposte premiate, diventano proprietà del Committente.
2. Il Committente ed i Partecipanti, previo consenso reciproco, di norma inserito nel Bando, hanno il diritto di pubblicare, esaurito il concorso, i progetti che hanno partecipato alla procedura concorsuale, purché sia il Committente che gli autori dei progetti siano regolarmente menzionati.

Allegati:

1. Schema Bando Concorsi di progettazione ad unico grado;
2. Schema Bando di concorso a due gradi;
3. Schema bando Concorso di idee